

PROVINCIA DI LIVORNO



STATUTO

DELIBERA N. 25 DEL 14/2/2002.

TITOLO I

-DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI ISTITUZIONALI

Art. 1

Autonomia Statutaria

1. La Provincia di Livorno rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalla Carta costituzionale e dalla disciplina legislativa nazionale e regionale.
2. Lo Statuto esprime l'autonomia dell'Ente e ne definisce l'ordinamento.

Art. 2

Elementi distintivi

1. Il territorio della Provincia di Livorno comprende i comuni continentali di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, nonché i comuni insulari dell'Arcipelago Toscano di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell'Elba.
2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono, di norma, nella sede provinciale che è ubicata nel Palazzo Granducale, sito in Livorno, Piazza Civica 4.
3. La Provincia ha come suo segno distintivo lo Stemma riconosciuto ai sensi di legge, il cui uso e riproduzione sono consentiti previa autorizzazione dell'Ente. Lo Stemma, concesso con Regio Decreto del 1902 è così descritto: "troncato di Elba, che è: d'argento alla banda di rosso, carica di tre api d'oro; e di Livorno, che è: di rosso al castello d'argento, merlato d'oro, aperto e finestrato di nero, uscente da un mare d'azzurro, fluttuoso d'argento, con la torre destra cimata da una bandiera bifida, bianca, scritta col motto FIDES, al naturale. Lo scudo sarà sormontato da un cerchio sostenente dodici torri merlate, legate a metà dell'altezza da un cordone di muro, il tutto d'oro".
4. La Provincia fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone riconosciuto ai sensi di legge. Il Gonfalone è costituito da un drappo rettangolare, recante lo stemma dell'Ente, con coda bifida in basso, di colore bianco con bordo rosso; esso misura cm.135 in senso verticale e cm.88 in senso orizzontale ed è sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta di metallo cromato con punta lanceolata, alla quale è annodata una fascia tricolore della Repubblica italiana.
5. Il giorno delle adunanze del Consiglio provinciale ed in ogni altra occasione di festività e ricorrenze in cui è prevista l'esposizione obbligatoria della bandiera della Repubblica e quella dell'Unione Europea, viene esposta la bandiera della Provincia.
6. Il Regolamento disciplina l'uso dello Stemma e del Gonfalone.

Art.3

Principi

1. La Provincia, nell'ambito delle competenze proprie, attribuite e delegate ispira la propria attività alla tutela e coerente affermazione dei valori fondamentali di libertà, democrazia, giustizia sociale, solidarietà, sanciti dalla Carta costituzionale della Repubblica nata dalla Resistenza e propri del Risorgimento italiano, e alla salvaguardia, nell'ambito dei propri poteri, del diritto alla vita, alla qualità ambientale e alla sicurezza, favorendo il pieno riconoscimento di condizioni di pari opportunità agli uomini e alle donne.
2. La Provincia di Livorno si riconosce nei principi dell'Unione Europea. A tal fine considera l'Europa e le istituzioni locali appartenenti alla comunità interlocutori essenziali per una politica di cooperazione internazionale imperniata sui valori della solidarietà, della libertà e della pace.
3. La Provincia garantisce la tutela dell'identità culturale del proprio territorio, espressa attraverso le sue varie componenti geografiche e storiche, sia valorizzando le risorse delle proprie tradizioni democratiche radicate nel Risorgimento, sia promuovendo, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, rapporti con organismi ed enti locali di altri paesi, al fine di favorire forme di collaborazione, amicizia e solidarietà. In questo ambito sono salvaguardati i diritti degli emigrati dalla comunità provinciale ed è promossa l'accoglienza e l'inserimento degli immigrati nel territorio.
4. La Provincia esercita le funzioni proprie, quelle conferite e quelle liberamente assunte nell'interesse della propria comunità, secondo il principio di sussidiarietà, rapportandosi alla Regione Toscana quale Ente di governo politico di un sistema a rete che deve svolgere le funzioni di programmazione e quelle di indirizzo e di coordinamento per lo sviluppo e la valorizzazione del sistema delle autonomie locali, promuovendo la partecipazione della comunità provinciale alle scelte decisive del suo sviluppo, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

Art.4

Obiettivi

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Provincia promuove un organico assetto del territorio, persegue una politica di tutela ambientale e di corretto utilizzo delle risorse, con particolare attenzione alla tutela di quelle non rinnovabili; favorisce lo sviluppo economico sostenibile in ogni settore di propria competenza; promuove la fruizione dei servizi sociali.
2. La Provincia pone la programmazione e la concertazione come metodo di intervento, definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e degli altri Enti locali e territoriali, dello Stato e della Unione Europea, raccordandosi con le rappresentanze sociali e di categoria che sono espressioni della società civile.
3. La Provincia individua la formazione, il lavoro e la cultura quali valori irrinunciabili e fattori indispensabili di crescita della democrazia promuovendo un'idonea politica di coordinamento e di iniziativa partecipata, tesa a favorire l'integrazione culturale, l'accesso alle opportunità lavorative e la crescita di tutti i cittadini, in particolare dei giovani.
4. La Provincia favorisce le politiche finalizzate alla solidarietà tra le generazioni, in

particolare, quando previsto, alla tutela degli anziani; contrasta ogni forma di emarginazione ed opera per il pieno inserimento nella comunità provinciale delle popolazioni immigrate residenti nel proprio territorio.

5. La Provincia sostiene il progresso scientifico e tecnologico attivando forme di collaborazione con le istituzioni universitarie e con i centri di ricerca.

Art.5

Condizioni di Pari Opportunità

1. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, la Provincia, nel riconoscere e valorizzare le differenze, si impegna a realizzare le condizioni di civile convivenza e solidarietà, superando ogni forma di discriminazione perseguendo una politica di promozione di pari dignità di tutti i cittadini e le cittadine ispirata al riequilibrio della rappresentanza di genere.
2. Ai fini della Pari Opportunità, dovrà essere assicurata la presenza tendenzialmente paritaria di entrambi i sessi nella Giunta, negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dalla Provincia ed in ogni altro organo collegiale.

Art.6

Funzioni

1. La Provincia esercita le funzioni amministrative proprie o comunque conferite ispirandosi al principio di sussidiarietà, secondo il quale la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
2. Le funzioni di cui al comma precedente possono essere congiuntamente esercitate solo in rapporto alle risorse assicurate dallo Stato, dalla Regione e dalla propria capacità impositiva, come previsto dalle leggi della Repubblica.
3. La Provincia favorisce la crescita e la capacità di risposta ai bisogni senza sovrapporsi alle attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e di tutte le loro forme organizzate.
4. Lo sviluppo economico, culturale e sociale, nonché la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali ed umane sono perseguite dall'Amministrazione provinciale mediante le attività di concertazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio.
5. La Provincia assume a fondamento della propria attività il principio della collaborazione con i Comuni e gli altri Enti pubblici.

Art.7

La Conferenza dei Sindaci

1. La Provincia favorisce la istituzione della Conferenza dei Sindaci, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta, per conoscere e valutare le necessità delle comunità locali, per individuare gli indirizzi dell'Ente Provincia.
2. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato da apposito regolamento, approvato di concerto con i Comuni del comprensorio provinciale.

Art.8

Circondari

1. Per ottemperare al principio di sussidiarietà espresso nel presente Statuto, secondo quanto previsto dal Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.267/18.8.2000, e nel rispetto della disciplina regionale, il Consiglio provinciale può istituire Circondari, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, previo parere delle Amministrazioni comunali interessate.
2. Il Consiglio provinciale approva, previa concertazione con i Comuni territorialmente interessati, un Regolamento per ogni Circondario nel quale, oltre la specifica planimetria e la definizione dei confini, sono definite sia le funzioni amministrative attribuite, sia le garanzie per la partecipazione delle minoranze presenti nel Circondario nel rispetto delle norme del vigente Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali di cui al comma 1 e della disciplina regionale in materia.
3. Il Circondario è un organismo di secondo grado istituito dal Consiglio provinciale rappresentativo del Consiglio provinciale stesso e dei Consigli dei Comuni territorialmente interessati.

Art.9

Azione amministrativa

1. L'azione amministrativa della Provincia si svolge nel rispetto dei criteri della efficienza e della efficacia, della economicità, della imparzialità, della tempestività e della partecipazione dei soggetti interessati, con le modalità e le procedure determinate nei Regolamenti dell'Ente.
2. Essa si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo, di governo e di controllo spettano agli organi politici, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti dell'ente che ne rispondono direttamente ed unitamente al personale della struttura, secondo le specifiche responsabilità.
3. La Provincia disciplina la propria azione amministrativa a mezzo di appositi specifici Regolamenti.

Art.10

Principi sulla trasparenza dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa della Provincia è improntata al principio della massima trasparenza ed imparzialità. Tutti gli atti sono pubblici, salvo quanto dispongono le normative vigenti e le disposizioni regolamentari in tema di diniego all'accesso per motivate ragioni o per la prevalenza del diritto alla riservatezza.
2. Detto principio di trasparenza ed imparzialità si attua altresì mediante la adeguata motivazione di ciascun provvedimento.
3. Tutti i cittadini singoli o associati hanno diritto di prendere visione degli atti e di ottenere il rilascio di copia.

Art.11

Adempimenti degli amministratori e dirigenti ai fini della trasparenza amministrativa

1. Nel rispetto del principio della trasparenza di cui all'art.10, il Presidente, i componenti

della Giunta ed i Consiglieri provinciali, prima della seduta di insediamento, sono tenuti a rimettere al Presidente, per iscritto, una dichiarazione relativa alla loro appartenenza ad Associazioni e/o Organizzazioni. Ove tale appartenenza abbia inizio nel corso del mandato, l'obbligo della dichiarazione si verifica al momento dell'adesione ed il Presidente ne informa il Consiglio nella prima seduta utile.

2. Dichiarazione analoga a quella di cui al precedente comma dovrà essere resa anche dai dirigenti della Provincia al Presidente.
3. Il Presidente, i componenti della Giunta, ed i Consiglieri provinciali, prima della seduta di insediamento, sono tenuti altresì a rimettere alla Segreteria generale la documentazione relativa alla propria situazione patrimoniale di cui alla legge 5.7.1982 n.441 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli amministratori e i dipendenti provinciali di qualsiasi qualifica debbono astenersi dal trattare, istruire e decidere le pratiche o gli affari amministrativi per i quali riscontrino un interesse anche indiretto di tipo economico o di tipo personale, tale da entrare in conflitto di interesse e contrastare il buon andamento della amministrazione pubblica.

Art.12

Partecipazione delle forme associative

1. La Provincia riconosce la particolare importanza sociale e civile delle libere associazioni, della cooperazione socio-culturale e delle forme di volontariato che operano sul territorio e ne favorisce l'autonomo sviluppo ed il collegamento tra queste e i propri organi.
2. La Provincia favorisce la partecipazione delle forme associative presenti sul territorio provinciale allo svolgimento dei compiti di programmazione, nonché all'attivazione delle funzioni amministrative che incidono su interessi collettivi secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, dal presente Statuto e dai Regolamenti provinciali.
3. La Provincia favorisce il coinvolgimento delle forme associative operanti sul territorio provinciale nelle materie di propria competenza attraverso gli organismi di partecipazione e le forme di decentramento organizzativo.

Art.13

Organismi di partecipazione

1. La Provincia favorisce e promuove organismi di partecipazione all'attività politico-amministrativa dell'Ente e all'esercizio delle proprie funzioni, garantendo loro l'accesso alle strutture ed ai servizi.
2. Gli organismi di partecipazione sono promossi in particolar modo nell'ambito dello svolgimento dei compiti di programmazione ed in riferimento alle funzioni amministrative più rilevanti, tenendo conto dei caratteri culturali, economici e storici presenti nelle varie parti del territorio.
3. La Provincia riconosce la particolare rilevanza, quali organismi di partecipazione, delle consulte, di cui fanno parte enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni operanti sul territorio provinciale, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive e di iniziativa.

Art.14

Informazione

1. La Provincia cura la più ampia informazione sui servizi, sulle attività e sui procedimenti anche attraverso la costituzione di appositi uffici di relazioni con il pubblico e l'utilizzazione

delle strutture informatiche.

2. Ferme restando le ordinarie forme di pubblicazione degli atti , la Provincia cura adeguate forme di pubblicità delle deliberazioni di maggior rilievo economico, sociale e culturale.
3. Apposito regolamento dispone in ordine agli orari, alle modalità di accesso, alle forme di consultazione, ai costi di riproduzione degli atti. Individua inoltre le categorie di provvedimenti per le quali può essere vietata l'esibizione.
4. Nella sede della Provincia è previsto un apposito spazio da destinarsi ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

Art.15

Fonti dell'ordinamento provinciale

1. Lo Statuto è fonte primaria dell'ordinamento provinciale nell'ambito dei principi contenuti nella Costituzione e nelle norme del D. Lgs. 18.08.2000 n.267- Testo Unico sull' Ordinamento delle Autonomie Locali, da ora innanzi denominato, per brevità, T.U.E.L. Ad esso devono conformarsi i Regolamenti e l'attività amministrativa dell'Ente.
2. Fonte secondaria dell'ordinamento provinciale sono i Regolamenti dell'Ente che sono deliberati dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ad eccezione del Regolamento del Consiglio che viene approvato secondo le norme di legge. Essi entrano in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo ha approvato.
3. Affinchè una deliberazione possa avere valore di Regolamento, nel dispositivo deve essere specificatamente espressa la relativa "valenza regolamentare" .
4. I principi inderogabili di legge entrati in vigore successivamente al presente Statuto ne abrogano le disposizioni incompatibili.

TITOLO II

ORGANI DELLA PROVINCIA

CAPO I

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 16

Organi della Provincia.

1. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente sono gli organi della Provincia previsti dalla legge, che ne regola l'elezione, la durata in carica, il numero e la posizione giuridica.
2. I poteri e le funzioni degli organi provinciali sono stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Art.17

Definizione, adeguamento e verifica

dell'attuazione delle linee programmatiche.

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, formula le linee programmatiche desunte dal programma elettorale sottoposte agli elettori e coerenti con esso relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e ne trasmette immediatamente copia ai Consiglieri.
2. Prima della successiva seduta, il Presidente della Provincia raccoglie i suggerimenti e/o le proposte integrative dei Consiglieri sulle linee programmatiche di cui al comma 1.
3. Il Presidente, valutati d'intesa con la Giunta, i suggerimenti e le proposte inviate di cui dà comunicazione ai Consiglieri, presenta nella seduta successiva del Consiglio provinciale, per la definitiva approvazione, il documento contenente gli indirizzi generali di governo
4. Nei trenta giorni successivi all'approvazione del conto consuntivo annuale, il Consiglio provinciale procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche.
5. L'ultima verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, è effettuata dal Consiglio nell'ultima seduta utile prima della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Art. 18

Il Consiglio provinciale.

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Provincia con autonomia funzionale, organizzativa e di gestione delle risorse assegnate, secondo le norme del proprio Regolamento.
2. Gli uffici individuati per l'esercizio dell'autonomia e della gestione di cui al primo comma dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali individuati e specificatamente elencati dall'art. 42 del T.U.E.L.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma 3 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio. Quest'ultime sono sottoposte alla ratifica del Consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4 del T.U.E.L.
5. Il Consiglio esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali ed atti di controllo.
6. L'indirizzo politico-amministrativo è espresso in atti quali risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente. Tali atti impegnano gli organi dell'Ente, i quali relazionano successivamente circa la loro attuazione.
7. Gli atti fondamentali hanno carattere normativo e di programmazione. Gli obiettivi, le

finalità da raggiungere, le risorse, gli strumenti, le prescrizioni sono definiti e specificati in atti dell'organo esecutivo dell'Ente.

8. Il Consiglio esercita il potere di controllo politico-amministrativo mediante:
 - a) esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta e dei Revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, secondo modalità disciplinate dal Regolamento;
 - b) strumenti di controllo quali domande di attualità , interrogazioni, interpellanze ed indagini conoscitive;
 - c) apertura di inchieste amministrative e nomina di apposite commissioni consiliari.
9. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità degli strumenti di controllo e di indirizzo dei Consiglieri.
- 10 Il Presidente, o l'Assessore dallo stesso delegato, risponde entro trenta giorni alle interrogazioni, interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
- 11 Il Consiglio nomina e designa propri rappresentanti in organismi esterni, nei casi in cui la sua competenza sia espressamente prevista dalla legge, provvedendo a garantire una adeguata rappresentanza che sia espressione delle forze politiche di opposizione presenti in Consiglio.
- 12 Il Consiglio procede, inoltre, alla eventuale nomina, anche temporanea, di Consiglieri demandati allo svolgimento di incarichi speciali.

Art. 19

Presidenza del Consiglio.

1. Il Consiglio provinciale, nella prima seduta di insediamento elegge tra i Consiglieri provinciali, nei modi stabiliti dal Regolamento, dopo la convalida degli eletti, il Presidente del Consiglio.
2. Spetta al Presidente del Consiglio provinciale la rappresentanza, la convocazione e la presidenza del Consiglio provinciale, fatta eccezione per la prima convocazione dopo le elezioni e per la presidenza della prima seduta.
3. Spetta inoltre al Presidente del Consiglio:
 - a) formulare l'ordine del giorno delle riunioni e fissare la data di convocazione, sentiti il Presidente della Provincia e la Conferenza dei Capigruppo;
 - b) diramare gli avvisi di convocazione;
 - c) presiedere e dirigere i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
 - d) convocare e presiedere la Conferenza dei Capigruppo i cui poteri e modalità di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento;
 - e) assicurare nei termini e con le modalità previste dal Regolamento la preventiva informazione ai gruppi consiliari circa le questioni da sottoporre al Consiglio;
 - f) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dal Regolamento del Consiglio provinciale.
4. Il Consiglio elegge due Vice Presidenti, di cui uno vicario che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento; ove siano assenti anche questi la presidenza spetta al Consigliere anziano presente.

Art. 20
Consigliere anziano.

1. E' Consigliere anziano colui che è più anziano di età.

Art.21
Ufficio di Presidenza

1. E' istituito l' Ufficio di Presidenza del Consiglio, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 22
Ordine del giorno del Consiglio.

1. L'ordine del giorno dei lavori consiliari è predisposto dal Presidente del Consiglio provinciale secondo le modalità stabilite nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art.23
Lavori del Consiglio.

1. Tutte le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento, e sono di norma ordinarie e previste di prima e di seconda convocazione.
2. Le votazioni sono palesi ad eccezione di quelle concernenti apprezzamenti su persone, che avvengono, di norma, a scrutinio segreto, salvo deroghe previste dal Regolamento.
3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza diversa.
4. Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio, cura la stesura del verbale della seduta avvalendosi del personale della struttura e rende pareri tecnico giuridici su quesiti posti dal Consiglio.
5. In caso di assenza o di impedimento del Segretario generale, lo sostituisce il Vice Segretario generale.
6. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario generale e dal Consigliere anziano.
7. Per motivi particolari ed eccezionali, il Presidente del Consiglio provinciale può organizzare, sentita la Conferenza dei Capigruppo assemblee aperte al contributo di esterni, oppure congiunte con altri organi elettivi, purché non presuppongano né

comportino l'approvazione di atti o risoluzioni aventi valore formale.

8. La legge ed il Regolamento disciplinano le procedure di convocazione del Consiglio, la possibilità di prevedere sedute di prima e seconda convocazione, e i quorum strutturali e funzionali .
9. Il verbale dà atto dell'eventuale diserzione della seduta per mancata presenza del numero legale dei Consiglieri; esso deve riportare i nomi dei presenti e degli assenti che hanno fatto pervenire eventuale giustificazione.
10. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei presenti. I Consiglieri che dichiarino di non prendere parte alla votazione si considerano non presenti sull'argomento in esame.
11. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
12. Le modalità di elezione, nelle quali è prevista la rappresentanza delle minoranze, sono disciplinate dal Regolamento. E', comunque, garantito, nel rispetto del riconoscimento del rapporto tra maggioranza e minoranza, il diritto all'elezione dei rappresentanti delle minoranze. Le forme di votazione previste dal regolamento sono tali da garantire questo diritto.
13. Gli Assessori possono assistere ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, ed intervenire su autorizzazione del Presidente, anche su richiesta dei Consiglieri. In relazione alle deleghe ad essi attribuite forniscono risposta alle interpellanze ed interrogazioni ed illustrano le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Art. 24

Gruppi consiliari.

1. La costituzione dei gruppi consiliari e le modalità di convocazione dei Capigruppo sono disciplinate dal Regolamento.

Art.25

Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio sono istituite, quali organi consultivi, commissioni permanenti anche con funzioni propositive.
2. Il Regolamento disciplina:
 - a) i compiti, il numero, la composizione, l'elezione dei membri e le loro eventuali dimissioni e sostituzioni, il funzionamento, le attribuzioni delle commissioni, le modalità di collegamento con la Giunta provinciale e con i rappresentanti esterni dell'Amministrazione;
 - b) le modalità di partecipazione di esterni ai lavori delle stesse, in forma permanente o anche riferita a problematiche specifiche.
3. Possono essere istituite su richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri con arrotondamento per eccesso, con apposite deliberazioni del Consiglio provinciale commissioni di garanzia o controllo con funzioni di vigilanza sugli atti dell'Ente,

esercitando autonomamente i poteri connessi e riferendo periodicamente al Consiglio. Sono chiamati a presiedere dette commissioni i consiglieri di minoranza, eletti dalle commissioni, ai sensi dell'art.44, comma 1 del T.U.E.L.

4. Compiti, composizione, funzionamento e poteri delle commissioni di cui al comma 3 saranno disciplinati dal Regolamento.
5. Per l'esame di questioni specifiche possono essere costituite commissioni speciali.
6. Su richiesta di almeno un terzo, con arrotondamento per eccesso, dei componenti del Consiglio possono essere istituite, su materie d'interesse provinciale, commissioni d'inchiesta e d'indagine la cui presidenza è assunta da un consigliere di minoranza nominato dalla commissione stessa nel proprio seno. Il funzionamento di queste commissioni è disciplinato dal Regolamento.

Art.26

Organismi di parità

1. Il Consiglio provinciale istituisce e nomina con apposito Regolamento la commissione provinciale per la promozione delle condizioni di pari dignità tra donne ed uomini secondo i principi di parità sanciti dalla Costituzione agli articoli 3 e 37.
2. La commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili del territorio provinciale e le donne elette nelle istituzioni.
3. Fra gli organismi di parità, oltre alla commissione di cui al primo e secondo comma, è previsto anche il/la Consigliere di parità di cui all'art.2 ,D.Lgs. 23.05.2000 n.196.
4. Detto Consigliere/detta Consigliera , nominato dal Ministero del Lavoro , su designazione del Consiglio provinciale, svolge funzioni di promozione controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e non discriminazione per donne ed uomini nel lavoro.

Art. 27

Dimissioni dei Consiglieri.

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate al Presidente del Consiglio. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione, sono immediatamente efficaci, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
2. Il Consiglio, entro e non oltre i 10 giorni successivi, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni.

3. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 28

Compiti particolari dei Consiglieri.

1. I Consiglieri provinciali, quali rappresentanti diretti dell'elettorato, oltre alle funzioni loro attribuite, possono esercitare, temporaneamente, su mandato del Consiglio provinciale, compiti ritenuti opportuni dagli organi elettivi, su questioni od argomenti specifici, senza che ciò, comunque, comporti trasferimento di competenze.
2. In relazione al loro incarico, i Consiglieri di cui al comma 1 riferiscono al termine del mandato conferito con apposita relazione scritta al Presidente ed al Consiglio.
3. Nell'espletamento dell'incarico speciale il consigliere si avvale della struttura dell'Ente.

Art. 29

Diritti dei Consiglieri.

1. I Consiglieri della Provincia rappresentano l'intera provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ogni Consigliere ha diritto a ricevere la completa informazione sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, sugli atti della Giunta e sulle determinazioni dei dirigenti secondo quanto stabilito dalla legge e dai Regolamenti. A tal fine, ogni Consigliere ha il diritto di ottenere, rivolgendosi al dirigente del servizio o al responsabile del procedimento, ovvero al rappresentante presso Enti, Società, Consorzi di cui la Provincia è partecipe, tutte le informazioni e le notizie utili all'espletamento del mandato, compresa la consultazione dei documenti. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I gruppi consiliari hanno altresì diritto di svolgere azione propulsiva e propositiva sia nell'ambito dell'attività consiliare, sia redigendo proposte di deliberazione da trasmettere al Presidente della Giunta affinché questi disponga per l'istruttoria del caso, prima di sottoporle all'approvazione dell'Organo collegiale competente.
4. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni alle quali il Presidente o gli Assessori competenti rispondono entro trenta giorni dalla data di presentazione. Le modalità di presentazione delle risposte sono disciplinate dal Regolamento.
5. Gli interventi dei Consiglieri nelle sedute del Consiglio sono esercitati secondo i tempi e modalità stabiliti dal Regolamento.
6. Il Consigliere può richiedere, secondo quanto stabilito dal Regolamento la trasformazione del gettone di presenza, dovuto per la partecipazione al Consiglio ed alle Commissioni, in una indennità di funzione, sempre che ciò comporti per la Provincia pari o minori oneri finanziari. La mancata partecipazione ad ogni seduta degli organi comporta la detrazione di un importo pari ad un gettone di presenza..

Art. 30

Decadenza dei Consiglieri.

1. La decadenza dalla carica di Consigliere è prevista, oltre che nei casi definiti dalla legge, dopo quattro assenze consecutive dai lavori consiliari, non giustificate preventivamente per iscritto al Presidente del Consiglio o mediante dichiarazione del Capogruppo di appartenenza all'inizio della seduta.

Art. 31

Attività deliberativa

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:
 - a) al Presidente;
 - b) alla Giunta provinciale;
 - c) ad ogni Consigliere provinciale;
 - d) ad ogni Consiglio comunale del territorio, singolo o associato;
 - e) a 1000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia, anche attraverso forme associative.
2. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione ed assicura, ai fini della redazione del testo, forme di assistenza tecnica da parte degli uffici provinciali.
3. Ogni proposta di deliberazione, di norma, è assegnata dal Presidente del Consiglio ad una commissione consiliare, in ragione della prevalente competenza.
4. Le proposte di deliberazione aventi ad oggetto Regolamenti sono sempre trasmesse anche alla commissione consiliare "Affari istituzionali."
5. Le proposte di deliberazione sono, di norma, votate per parti e nel complesso, secondo modalità stabilite dal Regolamento.
6. Il Consiglio può pronunciarsi con un unico voto sull'intero testo o su parti di esso.
7. Il Presidente del Consiglio dà conto di eventuali pareri sfavorevoli o riserve espressi a norma di legge sulla proposta di deliberazione.

Art. 32

Designazioni di rappresentanti della Provincia.

1. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità per la definizione degli indirizzi relativi alla procedura di presentazione di candidature per la nomina o la designazione di persone in Enti od Organi esterni alla Provincia, in Aziende speciali, in Istituzioni, in Società per azioni, richiamandosi anche ai principi di pari opportunità già previsti nel presente Statuto.
2. Detto Regolamento individua, altresì, i criteri per la definizione dei requisiti richiesti ai candidati per le diverse categorie di nomine o designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, enti individuati dal Regolamento stesso.
3. Ogni anno, in occasione della approvazione del bilancio di previsione della Provincia, i rappresentanti della stessa presso Enti, Aziende speciali, Istituzioni, Associazioni o Società per azioni, presentano, individualmente o collettivamente, una relazione sull'attività svolta e su quella programmata dagli Enti in cui operano. Il Regolamento del Consiglio disciplina l'eventuale dibattito consiliare cui tali relazioni possono dare luogo.
4. Il mancato deposito della relazione annuale di cui al comma 3 costituisce motivo di revoca.

Art. 33

Mozione di sfiducia.

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale cessano dalla carica a seguito di "mozione di sfiducia" approvata a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, espressi per appello nominale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia; è presentata presso la Segreteria generale della Provincia ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO II

LA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 34

Composizione della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non inferiore a sei e non superiore al massimo consentito.
2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, il quale ne dà apposita comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva.

2. Possono essere nominati Assessori i cittadini che non facciano parte del Consiglio e siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere provinciale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni previste dalla legge.
3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere provinciale. Pertanto, qualora un Consigliere provinciale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.
4. Il Presidente può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. Analoga comunicazione viene data al Consiglio anche nel caso di dimissioni.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado, del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.
6. Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri provinciali hanno il divieto di ricoprire incarichi od assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia.

Art. 35

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e compie tutti gli atti di governo che non siano riservati espressamente dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, o dallo Statuto, o dai Regolamenti, del Presidente della Provincia, del Direttore generale, del Segretario generale o dei dirigenti; collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 36

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, svolge funzioni vicarie.

Art. 37

Regolamento della Giunta provinciale.

1. L'attività della Giunta può essere disciplinata da apposito Regolamento.

CAPO III PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 38

Competenze del Presidente della Provincia.

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, rappresenta l'Ente ed è eletto dai cittadini, a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale, di cui è membro.
2. Il Presidente convoca il Consiglio solamente per la prima seduta dopo l'esito delle elezioni amministrative.
Nella seduta di insediamento egli presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, di cui all'art.17 del presente Statuto.
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.
4. Il Presidente cura gli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrativa della Provincia; promuove e coordina a tale scopo l'attività degli Assessori e può disporre l'eventuale revoca, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Il Presidente può sospendere la esecuzione di atti attribuiti alla competenza degli Assessori, riferendo alla Giunta provinciale nella prima seduta successiva alla decisione di sospensione.
6. Spettano al Presidente, oltre a quanto attribuitogli dalla legge e dallo Statuto, le seguenti funzioni:
 - a) esercitare con il Segretario e il Direttore generale la funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa;
 - b) richiedere finanziamenti, sovvenzioni e contributi ad enti pubblici o privati;
 - c) firmare la procura speciale relativa alle liti civili e amministrative nelle quali è parte la Provincia, di cui al primo comma dell'art. 43;
 - d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, ove risulti obbligatorio l'esercizio del potere sostitutivo vi provvede il Difensore Civico Regionale ai sensi dell'art.3, commi 1 e 3 della Legge Regionale 02/01/2002, n.2;
 - e) nomina i responsabili delle strutture dirigenziali;
 - f) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 110 del T.U.E.L., nonché dallo

Statuto e dai Regolamenti;

- g) concede il patrocinio della Provincia;
 - h) stipula i gemellaggi ed i patti d'amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
 - i) può annullare gli atti di competenza dei dirigenti qualora gli stessi siano illegittimi. Per l'emanazione del provvedimento di annullamento il Presidente può richiedere il parere del Segretario generale. Le modalità di esercizio di tale potere sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione.
7. Il Presidente relativamente agli atti attinenti alle sue funzioni ed alla sua competenza informa il Consiglio provinciale nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento.
8. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma della Provincia di Livorno, da portare a tracolla.

Art. 39

Vice Presidente.

1. Il Presidente nomina un Assessore, che assume la qualifica di Vice Presidente, a sostituirlo in via generale, in caso di assenza od impedimento temporaneo ovvero nel caso della sospensione dall'esercizio della funzione di cui all' articolo 59 del T.U.E.L., oltre che nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.
2. In caso di contemporanea assenza od impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione a tutti gli effetti del Presidente spetta agli Assessori secondo l'ordine che a tal fine il Presidente avrà indicato in sede di conferimento delle deleghe o, in mancanza, secondo l'ordine di anzianità.

CAPO IV

COMPETENZE

Art. 40

Interpretazione ed applicazione delle norme.

1. Spetta al Consiglio ed alla Giunta, per quanto di rispettiva competenza, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione autentica di norme regolamentari dell'Ente.
2. Nell'ambito delle rispettive funzioni compete al Direttore generale -se nominato- ed al Segretario generale emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni statutarie e regolamentari.
3. Nell'ambito delle loro attribuzioni tali atti possono essere, altresì, emanati dai dirigenti delle strutture.

Art. 41

Competenze degli organi.

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite e delegate è disciplinata, nel rispetto del T.U.E.L.
2. Salvo le attribuzioni già espressamente previste dal T.U.E.L. e dallo Statuto, nel Regolamento degli organi ed in quello di organizzazione, sono individuati i provvedimenti, anche previsti dalle legislazioni speciali, che costituiscono, secondo l'ordinamento della Provincia, espressione dell'attività di indirizzo e controllo politico amministrativo di competenza degli organi di governo e quelli di gestione riservati al Direttore generale se nominato, al Segretario generale ed ai dirigenti dell'Ente.

Art. 42

Deleghe.

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dal T.U.E.L. o dallo Statuto con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo la delega.
2. Il conferimento della delega comporta, fino alla sua revoca, il trasferimento della competenza.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato, nonché di revoca della delega medesima.
4. Non è consentita la delega tra organi di governo ed organi burocratici; tra organi di governo è ammessa delega -di norma- da parte del Presidente agli Assessori.
5. Nel caso di norme specifiche o di settore, laddove sia prevista la presenza del "Presidente o suo delegato" in organismi aventi valenza preminentemente tecnica, o, comunque, non di indirizzo generale dell'azione politica ed amministrativa dell'Ente, che lo stesso svolge quale organo di rappresentanza della Provincia, viene fatta salva la facoltà del Presidente di delegare persona di propria fiducia, individuata caso per caso, in funzione delle proprie qualità o competenze.

Art. 43

Rappresentanza in liti e giudizi

1. La rappresentanza legale dell'Ente, di norma esercitata tramite avvocato interno, per liti e giudizi che riguardano, anche quali atti presupposti, provvedimenti presidenziali, del Consiglio e della Giunta, spetta al Presidente della Giunta. Spetta altresì alla Giunta decidere in merito alla transazione della lite.
2. Per liti e giudizi concernenti atti dirigenziali, la rappresentanza legale spetta al dirigente che ha adottato il provvedimento, ovvero, in assenza di atti, al dirigente nella cui competenza per materia rientra l'oggetto del contendere. Spetta al dirigente decidere anche la transazione della lite stessa in rapporto alle risorse finanziarie

- assegnate
3. Nel caso in cui si convenga di conferire incarico professionale esterno, l'Ufficio legale predispone apposita proposta di deliberazione della Giunta e la procura è firmata dal Presidente.
 4. Le modalità di conferimento di incarico esterno sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione.

TITOLO III SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art.44 Gestione dei servizi.

1. La Provincia gestisce i servizi mediante le strutture e secondo le modalità che assicurino la migliore efficienza, nella massima trasparenza possibile, garantendo l'accesso, la partecipazione ed il controllo secondo le disposizioni della legge, dello Statuto e dei Regolamenti.
2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva alla Provincia sono quelli stabiliti con legge dello Stato o, in attuazione del principio di sussidiarietà, dalla Regione Toscana, direttamente o su apposita delega ricevuta.
3. Sono considerati ugualmente pubblici servizi quelli che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
4. La Giunta presenta al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo una relazione annuale sulle modalità di esercizio e di erogazione dei servizi.
5. Le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici sono quelle indicate agli articoli 113 e seguenti del T.U.E.L.
6. Nell'ambito delle alternative di gestione di cui al comma 5, la Provincia promuove e ricerca la collaborazione di privati quando questa consenta di perseguire realizzazione e gestione di servizi le cui dimensioni economiche, le particolarità tecniche o ambedue i parametri, non consiglino la gestione in economia o tramite Istituzione od Azienda. Tale collaborazione con i privati, ai sensi dell'articolo 113 comma 1, lettera e) del T.U.E.L., può essere promossa mediante la formazione di Società di capitali, per la gestione dei servizi la cui finalità non contrasti con il più generale interesse pubblico.
7. Ove si scelga, per la gestione dei servizi, la forma della concessione ai privati e della Società di capitali, vengono riservate all'Ente le funzioni di programmazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica.
8. La Provincia, nell'esercizio della propria autonomia, non esclude il ricorso ad istituti diversi per la gestione di altri servizi finalizzati alla promozione dello sviluppo delle comunità locali; tali forme di gestione devono risultare le più idonee ad assicurare l'economicità e

l'efficienza del servizio per l'utenza od il fine promozionale perseguito.

9. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale la Provincia privilegia, a parità di condizioni, forme di convenzioni con le libere associazioni ed il volontariato.

Art. 45

Modalità di erogazione dei servizi.

1. La Provincia può partecipare, con quote od azioni, a Società di capitali, i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi a favore della popolazione della provincia.
2. Le deliberazioni relative all'assunzione ed alla gestione diretta od indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a Società di capitali, sono corredate da una relazione tecnico-economica di previsione triennale, correlata alle disponibilità finanziarie dell'Ente.
3. La Giunta presenta al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo una relazione in ordine all'andamento di tutte le Società di capitali a cui la Provincia partecipa.

Art.46

Controllo sulla partecipazione a forme associative.

1. I rappresentanti della Provincia nei Consorzi e nelle altre forme associative potranno assumere impegni per l'Ente solo nei limiti delle specifiche previsioni del bilancio provinciale.

Art.47

Amministratori delle Aziende Speciali ed Istituzioni

1. Gli Amministratori di Enti, Aziende ed Istituzioni sono nominati dal Presidente della Provincia, entro 45 giorni. dalla nomina della Giunta. In caso di dimissioni, la sostituzione avviene entro i 45 giorni successivi .
2. Il Presidente sceglie motivatamente tra più aspiranti. Dei curricula dei prescelti può essere data la più ampia pubblicità.
3. La revoca dell'incarico può essere motivata dal venir meno del rapporto fiduciario, dal mancato perseguimento degli obiettivi affidati o da irregolarità gestionali.

Art.48

Requisiti degli statuti.

1. Il Consiglio provinciale subordina l'approvazione dello statuto delle Aziende speciali, delle Società partecipate e delle Istituzioni, all'accoglimento, da parte di ciascun progetto di statuto, dei principi di:
 - a) unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia nelle materie oggetto della gestione;
 - b) separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al direttore ed ai dirigenti;
 - c) efficienza, efficacia, economicità, responsabilità e trasparenza nella gestione;
 - d) perseguimento di condizioni di pari opportunità, attraverso programmi di azione positiva.

Art.49

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la Provincia può stipulare con Comuni, singoli od associati, o con altre Province apposite convenzioni, in cui siano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. I progetti di convenzione si conformano agli indirizzi di programma generale di svolgimento delle attività in forma associata; essi sono predisposti dalla Giunta e sottoposti alla approvazione del Consiglio, previo parere della competente commissione consiliare e, se riguardanti l'associazionismo femminile, acquisendo anche il parere della commissione pari opportunità.

Art.50

Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi la Provincia può costituirsi in Consorzio con altri enti locali secondo le norme previste per le aziende speciali e ai sensi dell'art.31 del T.U.E.L., in quanto compatibili e nei modi di cui al comma 2 dell'articolo 49.
2. A questo fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del richiamato precedente articolo 49 , unitamente allo statuto del Consorzio.
3. La rappresentanza della Provincia fa parte dell'assemblea del Consorzio con

responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto consortile.

Art. 51

Accordi di programma.

1. Il Presidente promuove un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso, in relazione alla competenza primaria o prevalente della Provincia sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano l'azione integrata e coordinata della Provincia, di Comuni ed altri soggetti pubblici.
2. A tal fine il Presidente convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Provincia, ferme restando le competenze del Consiglio provinciale.
3. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del T.U.E.L. e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza della Provincia.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 52

Organizzazione della struttura provinciale.

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, sostanzia l'autonomia organizzativa e funzionale dell'Ente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e degli scopi istituzionali della Provincia.
2. L'ordinamento è caratterizzato da principi di funzionalità, pubblicità e trasparenza della gestione, ed attua i principi di professionalità e responsabilità dell'apparato con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti alla Provincia.
3. La struttura si articola in ambiti organizzativi flessibili, non solo per servizi ma anche per progetti, per assicurare all'azione amministrativa efficienza, efficacia, economicità e legalità.
4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è approvato dalla Giunta

provinciale sulla base dei principi del presente Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio provinciale.

Art. 53

Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa.

1. L'attività di gestione dell'Ente è improntata ai principi di economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. I rapporti con gli organi di governo e la dirigenza della Provincia sono informate al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano alla seconda i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti sono i responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dallo Statuto, e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa e garantiscono le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale ed il metodo del lavoro di gruppo.

Art. 54

Relazioni sindacali.

1. La Provincia applica la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali.
2. E' materia regolamentare la disciplina dei rapporti con le organizzazioni sindacali e con il Comitato di Ente per le pari opportunità.
3. E' ugualmente materia regolamentare la disciplina delle modalità di confronto e di contrattazione.

Art. 55

Segretario generale.

1. Il Segretario generale della Provincia, è l'organo burocratico, posto alle dipendenze funzionali del Presidente, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente ed attraverso pareri, direttive interpretative e conferenze dei servizi assicura la conformità dell'azione amministrativa e delle fonti dell'ordinamento provinciale, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti sovraordinati.
2. Il Segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle

riunioni del Consiglio e della Giunta provinciale e ne cura la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, nel caso in cui non sia nominato il Direttore generale, esercita le seguenti funzioni, ai sensi dell'art. 97- comma 4 del T.U.E.L.:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
 - b) vigilia sull'istruttoria delle deliberazioni e sull'esecuzione delle medesime, secondo gli obiettivi ed i programmi fissati dagli organi politici;
 - c) autorizza i congedi e le missioni dei dirigenti apicali, presiede (nel caso di dirigenti) e può partecipare a commissioni di concorso nel rispetto delle disposizioni vigenti;
 - d) adotta iniziative, proposte e provvedimenti disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti, nei confronti dei dirigenti apicali.

Art. 56

Vice Segretario generale.

1. La Provincia si avvale di un Vice Segretario generale che assicura, in modo immediato, le funzioni vicarie del Segretario generale, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Le funzioni del Vice Segretario generale sono definite nel Regolamento di organizzazione.
3. Tali funzioni di Vice Segretario sono conferite con atto del Presidente, sentito il Segretario generale, mediante incarico a tempo determinato a uno dei dirigenti di ruolo appartenente all'area amministrativa in possesso dei requisiti uguali a quelli necessari per l'accesso alla carriera di Segretario comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo.

Art. 57

Direttore generale.

1. Il Presidente può nominare il Direttore generale, previa deliberazione della Giunta provinciale e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui il Presidente non ritenga di attribuire l'incarico al Segretario generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U., contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, ripartisce le attribuzioni e disciplina i rapporti tra questi ed il Segretario generale.
2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, ed in particolare, predispone il piano dettagliato di obiettivi di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 197 del T.U.E.L., nonché la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art.169 del T.U.E.L. A tal fine, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario generale.

3. Il Direttore generale è revocato dal Presidente previa deliberazione della Giunta provinciale e la durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente.

Art. 58

Dirigenti

1. I dirigenti, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dal presente Statuto e dal Regolamento, esercitano con poteri di direzione e responsabilità del proprio apparato, tutti i compiti tecnico-amministrativi ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L.
2. I dirigenti si differenziano tra loro esclusivamente per il tipo di funzione svolta ed incarico ricevuto, possono essere preposti a singole strutture dell'organizzazione dell'Ente, e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi. Essi godono di autonomia nella organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e dei beni strumentali loro assegnati per il raggiungimento dei risultati.
3. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti, a tempo determinato, con decreto del Presidente, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale, secondo le norme vigenti, oppure, a soggetti esterni, mediante contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 59 del presente Statuto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo soggetto, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e delle esperienze maturate.
4. Oltre ai compiti di cui all'art.107 del T.U.E.L. e alle altre attribuzioni specificate nel Regolamento di organizzazione, in particolare i dirigenti:
 - a) indicano e/o partecipano a conferenze di servizi ed organismi collegiali di esclusiva valenza tecnico amministrativa;
 - b) conferiscono gli incarichi professionali esterni sulla base di specifiche norme regolamentari ovvero, in assenza di queste, seguendo il criterio fondamentale della rotazione e sulla base di eventuali specifiche direttive da parte della Giunta;
 - c) procedono con propria determinazione all'approvazione dei progetti esecutivi delle OO.PP. di cui alla legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, sempre che la Giunta abbia già approvato il relativo progetto definitivo.

Art. 59

Nomina dirigenti e collaboratori con contratti a termine

1. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e secondo la disciplina dettata dal

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Presidente, sentita la Giunta provinciale, dandone comunicazione al Consiglio provinciale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine, nel caso in cui nell'organico dell'Ente non esista un'unità operativa con competenza nella materia o l'unità operativa, pur esistente, non sia in grado per ragioni da esporre in modo analitico e specifico nel relativo provvedimento, di fornire la collaborazione necessaria.

Art.60

Controlli interni e verifica dei risultati.

1. La Provincia garantisce l'espletamento dei controlli di cui al D.L.vo 286/99, così come previsto dall'art.147 del T.U.E.L.- A tal fine costituisce il Nucleo di valutazione, con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Per motivate esigenze, l'ente può avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
2. Il Nucleo di valutazione determina, almeno annualmente, di intesa con il Presidente, i parametri di riferimento del controllo.
3. A tal fine i dirigenti presentano al Presidente una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Copia della relazione è a disposizione dei Consiglieri provinciali.

Art.61

Revoca degli incarichi dirigenziali.

1. Il Presidente contesta, in contraddittorio al dirigente, l'eventuale risultato negativo della gestione.
2. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Presidente può revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali di cui all'art. 58, commi 1 e 2 , in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azioni prefissate, che non siano riconducibili a ragioni oggettive. La revoca dell'incarico dirigenziale è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e comporta la riduzione della relativa indennità di posizione; di tale provvedimento viene data comunicazione al Consiglio provinciale.

Art.62

Incompatibilità con altre attività lavorative.

1. La Provincia può consentire al dipendente di svolgere saltuariamente altre attività lavorative che non turbino il normale svolgimento del servizio e non siano in conflitto con gli interessi dell'Ente.
2. Lo svolgimento di tali attività è autorizzato secondo modalità e nei limiti previsti dalla legge e da specifico Regolamento.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 63 Autonomia finanziaria.

1. La Provincia ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle norme statali e regionali con le quali si coordina.
2. Nei limiti della suddetta normativa la Provincia ha, altresì, una autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e canoni.
3. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

Art.64 Bilancio di previsione

1. La Provincia delibera, entro il 31 dicembre fatte salve le eventuali proroghe previste da specifiche norme di legge , il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio ed i suoi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, secondo le disposizioni del Regolamento, che disciplina anche la rilevazione dei risultati della gestione, sulla base di una rendicontazione comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico.
3. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, la Provincia approva la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Toscana.
4. La Provincia assicura la pubblicità e la conoscenza dei contenuti del bilancio, anche a mezzo dell'Ufficio Relazioni col Pubblico e degli adeguati mezzi informatici.

Art.65

Conto consuntivo.

1. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il regolamento disciplina la redazione del conto consuntivo e dell'allegata relazione illustrativa, secondo specifici modelli che ne consentano una lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 66

Regolamento di contabilità e dei contratti.

1. Il Consiglio provinciale approva il Regolamento di contabilità ed amministrazione del patrimonio ed il Regolamento dei contratti.

Art. 67

Collegio dei revisori.

1. Il Consiglio provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori, composto da tre membri.
2. I revisori sono scelti ai sensi dell'articolo 234 comma 2 del Testo Unico e ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice civile. Durano in carica tre anni e non sono revocabili, salvo inadempienza e nel caso in cui non provvedano alla presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto per legge. Sono rieleggibili per una sola volta e hanno diritto ad un compenso fissato dal Consiglio provinciale, come disposto dalle norme di legge specifiche e dall'articolo 6 quinquies della legge 15 marzo 1991 n. 80 che disciplina tale materia.
3. Ogni revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti aventi rilievo contabile e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio. La partecipazione ai lavori del Consiglio è obbligatoria per l'intero collegio, o quanto meno, per uno dei tre componenti per le sedute di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
4. Il Regolamento detta norme per l'attività interna del collegio, fissando in particolare le modalità per la sua convocazione e per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 239 del T.U.E.L.
5. Il collegio dei revisori esercita il controllo economico interno sulla gestione, secondo le procedure previste dal Regolamento di contabilità.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE

Art. 68 Criteri generali.

1. La Provincia riconosce e promuove il valore della cittadinanza attiva come momento essenziale di democrazia. Promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli od associati e degli enti locali del territorio alla attività programmatica ed alla determinazione dei propri indirizzi ed orientamenti.
2. Tutela il diritto di partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. Prevede forme di consultazione su questioni di interesse generale che riguardano materie di competenza della Amministrazione provinciale.
4. Garantisce ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei propri diritti e riconosce e tutela il diritto dei cittadini all'informazione ed all'accesso agli atti amministrativi.
5. Istituisce il Difensore civico per la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cittadini, stranieri, apolidi, di enti e formazioni sociali.
6. Gli istituti di partecipazione di cui ai precedenti commi sono disciplinati nei modi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti provinciali.

Art. 69 Partecipazione dei cittadini.

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare agli organi provinciali istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà ai cittadini.

Art.70 Partecipazione dei cittadini attraverso forme associative.

1. La Provincia riconosce il valore delle libere forme di associazione dei cittadini. Al fine di favorire la continuità e rendere più agevoli le modalità di collegamento e di rapporto tra queste e l'Ente, è istituito un albo ove sono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nella provincia, dopo averne accertato il possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.
2. Nelle domande di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa

attività, lo statuto, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

3. Dette associazioni possono essere previamente interpellate dagli organi della Provincia e dalle commissioni consiliari su materie degli specifici ambiti di competenza, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano territoriale di coordinamento e sul rendiconto dell'esercizio.
4. Su proposta delle associazioni, o per iniziativa dell'Amministrazione provinciale, sentita la commissione consiliare competente, il Consiglio può costituire consulte per materie, le cui attività sono disciplinate da appositi regolamenti.
5. Gli organismi di partecipazione di cui sopra possono esprimersi con risoluzioni, sulle quali gli organi competenti hanno obbligo di pronuncia.
6. In ogni caso la Provincia intende instaurare analoghi rapporti con tutte le associazioni, le cui finalità siano rilevanti sul piano sociale, culturale ed economico e, in modo particolare, si prefigge di promuovere l'associazionismo di esse nell'ambito delle comunità straniere integrate.

Art. 71

Partecipazione degli enti locali.

1. La Provincia garantisce la partecipazione dei Comuni e degli altri enti territoriali pubblici nei compiti di programmazione e di coordinamento ad essa spettanti.
2. I Comuni e altri enti territoriali hanno diritto di presentare al Presidente della Provincia interrogazioni su questioni generali o particolari, di interesse limitato al territorio del comune, alle quali deve essere data risposta entro 30 giorni dal ricevimento. I Comuni possono, altresì, presentare proposte sulle quali l'organo competente delibera entro i 90 giorni successivi nel merito o, in via interlocutoria, qualora sia necessario procedere ad ulteriore istruttoria, previo esame della commissione competente.

Art. 72

Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio provinciale, di propria iniziativa, su proposta di almeno un quarto dei Consiglieri delibera la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici provinciali, di albi pubblici o di associazioni di categoria. Tale forma di consultazione specifica può essere attivata anche su proposta di organismi di partecipazione.
2. La forma della consultazione è deliberata, di volta in volta, dal Consiglio provinciale.
3. Il Regolamento stabilisce modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al comma 1.

Art. 73**Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.**

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e dalle modalità dettagliatamente previste dal Regolamento.
2. L'Amministrazione provinciale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi, garantendo, ove non previsto, ma consentito dalla legge, il principio del silenzio-assenso. Il Regolamento per il procedimento amministrativo disciplina ogni procedimento di competenza della Provincia.
3. Tutti i provvedimenti amministrativi, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
4. Il Regolamento e gli atti attuativi della legge, richiamati nei precedenti commi, sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi, al procedimento amministrativo; stabiliscono, altresì, gli organi e gli uffici ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati, per determinare, mediante accordi, il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

Art. 74**Referendum consultivo, propositivo ed abrogativo**

1. La Provincia riconosce fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini il referendum nelle tre forme propositivo, consultivo ed abrogativo, su ogni materia sulla quale il Consiglio provinciale ha competenza deliberativa, ad eccezione dei seguenti argomenti:
 - a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;
 - b) personale della Provincia o di sue aziende speciali o istituzioni;
 - c) Regolamento del Consiglio provinciale;
 - d) bilancio, contabilità, tributi e tariffe;
 - e) materie sulle quali il Consiglio o la Giunta deve deliberare entro termini stabiliti dalla legge;
 - f) pareri richiesti da disposizioni di legge;
 - g) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi quattro anni;
 - h) atti dovuti in forza di disposizioni emanate da altri enti.Sugli atti di programmazione e pianificazione è ammesso soltanto il referendum consultivo.
2. In un anno solare si può svolgere una sola consultazione referendaria da tenersi generalmente in primavera, e comunque con esclusione del periodo dal 1° luglio al 1° settembre.
3. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali e non può essere proposto o deliberato nell'anno precedente la scadenza del Consiglio provinciale e nei sei mesi successivi al suo insediamento.
4. Il referendum consultivo, propositivo ed abrogativo può essere richiesto da almeno 5 Consigli comunali dei Comuni della provincia rappresentanti complessivamente non

meno di 20.000 abitanti, con deliberazione consiliare che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, o da 15.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia.

5. Il referendum consultivo e propositivo può altresì essere indetto dal Consiglio provinciale quando sia deliberato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
6. In caso di referendum ad iniziativa popolare, la raccolta delle firme, che deve avvenire secondo le norme di legge, può iniziare solo dopo che il quesito referendario sottoscritto da almeno 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia, sia stato ammesso dall'apposito Comitato dei Garanti .
7. Qualora il referendum venga richiesto da almeno 5 Consigli comunali, il quesito referendario, corredato da copia delle relative deliberazioni consiliari, identiche nell'oggetto, è depositato presso la sede della Provincia.
8. In caso di referendum ad iniziativa popolare, il quesito referendario deve essere depositato presso la sede della Provincia.
9. Entro sessanta giorni dal deposito del quesito referendario da parte dei promotori deve essere reso su di esso il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti. In quello stesso termine il Comitato dei Garanti verifica anche la regolarità della proposta avanzata dai Consigli comunali.
10. In caso di referendum ad iniziativa popolare, spetta altresì al Comitato dei garanti la successiva verifica della validità delle firme raccolte. A tal fine il Comitato si pronuncia nel termine di 15 giorni dal deposito delle firme stesse.
11. Entro trenta giorni dalla pronuncia del Comitato dei Garanti sulla validità delle firme ovvero sulla regolarità delle deliberazioni dei Consigli comunali, il Presidente della Provincia indice il referendum, fatto salvo il disposto di cui al secondo comma. In tal caso il referendum può essere rinviato alla primavera dell'anno solare successivo.
12. Il corpo elettorale per ciascun referendum è formato da coloro i quali hanno diritto di richiederlo.
13. Qualsiasi atto della procedura referendaria non esonera gli organi dell'ente dal compimento di atti imposti per legge.
14. Le specifiche norme attuative dei referendum sono stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 75

Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia.
2. Limitatamente ai referendum consultivi, hanno diritto di voto anche gli stranieri maggiorenni residenti nei comuni della provincia.

Art.76

Comitato Garanti per il referendum

1. L'ammissibilità del referendum è valutata da un Comitato di Garanti composto da 3 membri eletti dal Consiglio con voto limitato a due tra persone di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico-amministrativa esterne all'amministrazione.

Art. 77

Effetti giuridici, validità ed efficacia del referendum

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. In caso di referendum consultivo, se l'esito del referendum è favorevole, il Consiglio è tenuto a discutere, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, sull'oggetto del quesito referendario. Entro ulteriori trenta giorni il Consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum. Esso può deliberare in modo non conforme alla decisione referendaria con la maggioranza dei consiglieri assegnati, con obbligo di motivazione.
3. In caso di esito positivo del referendum propositivo, la proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.
4. L'atto o il provvedimento sottoposto a referendum abrogativo cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione del risultato. Il Consiglio non può adottare alcun provvedimento di contenuto identico a quello oggetto dell'abrogazione per i successivi quattro anni.

Art. 78

Modalità per lo svolgimento del referendum

1. Per lo svolgimento delle operazioni referendarie la Provincia si avvale, mediante apposite convenzioni, degli uffici elettorali dei Comuni, assumendosene gli oneri relativi.

Art. 79

Pubblicità, efficacia ed esecutività degli atti.

1. Tutti i provvedimenti dell'Amministrazione provinciale sono pubblici.
2. La Provincia riconosce e tutela il diritto dei cittadini all'informazione sugli atti dell'ente fatto salvo il diritto alla riservatezza ove previsto di terze persone e dei soggetti, aziende ed enti concessionari della Provincia.
3. I decreti del Presidente sono immediatamente esecutivi e sono affissi per 15 giorni all'Albo Pretorio della Provincia.
4. Il Presidente può sospendere in ogni momento l'efficacia dei decreti propri o delegati.
5. Le determinazioni dei dirigenti, dotate di doppia numerazione, una progressiva del settore di competenza ed una unica, generale e progressiva, sono immediatamente esecutive, dalla data di sottoscrizione delle stesse ad eccezione di quelle previste all'art.151, comma 4 del T.U.E.L., sono pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio della Provincia e raccolte in un unico archivio generale a cui è garantita la piena accessibilità.
6. Tutte le deliberazioni della Giunta e del Consiglio provinciale, a seguito dell'abolizione del controllo preventivo di legittimità, diventano esecutive a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami per effetto del combinato disposto dell'art.9 della Legge Costituzionale 18/10/2001 n.3, dell'art. 134 -comma 3° del T.U.E.L. e dell'art.2 della Legge Regionale 02/01/2002, n.2.

Art.80

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

1. L'Amministrazione provinciale garantisce a tutti i cittadini, anche se non residenti stabilmente in Italia, agli enti, al volontariato, alle associazioni, l'accesso pieno ed effettivo alle strutture, ai servizi, agli atti.
2. Il diritto dei cittadini, singoli od associati, di accedere agli atti amministrativi e di ottenerne copia è assicurato e reso effettivo da apposito Regolamento, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Detto Regolamento individua gli atti amministrativi ed i documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza di terzi, gruppi ed imprese, nonché il tempo di inaccessibilità.

Art. 81

Interventi sul procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento secondo le norme dell'articolo 10 della legge 241/1990.
3. Il Regolamento sul procedimento amministrativo disciplina le modalità dell'intervento di soggetti terzi nel procedimento.
4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale può concludere accordi con i soggetti intervenuti, per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art.82

Difensore civico

1. E' istituito il Difensore civico provinciale ai sensi dell'art.11 del T.U.E.L.
2. Il Difensore civico, nominato dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto, con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini residenti e degli utenti dei servizi singoli ed associati. Il Difensore civico interviene, anche di propria iniziativa, in casi di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti degli uffici.
3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.
4. L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica pubblica nonché con l'esercizio di qualsiasi attività in contrasto con il dovere di indipendenza e di imparzialità connessi alla funzione.

5. L'Ufficio del Difensore civico dispone di una propria sede, di personale e di risorse.
6. Il mandato del Difensore civico termina alla scadenza del mandato amministrativo. Termina inoltre in caso di revoca, deliberata dal Consiglio con la stessa modalità indicata al comma 2, in caso di dimissioni o per sopravvenuta incompatibilità.
7. Entro il primo bimestre di ciascun anno l'ufficio del Difensore civico rimette al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio la relazione generale sulla attività svolta. La relazione è discussa in Consiglio. Inoltre il Difensore civico informa la popolazione con strumenti specifici adeguati circa la sua attività.
8. Il Regolamento del Difensore civico , approvato dal Consiglio provinciale, fissa i requisiti, le incompatibilità e le modalità di presentazione delle candidature, gli ambiti e le modalità di intervento , i rapporti con il Consiglio provinciale nonché le risorse e le indennità spettanti.

Art. 83

Poteri del Difensore civico

1. Il Difensore civico può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che possa essergli opposto il limite del segreto d'ufficio. Egli ha inoltre la facoltà di convocare il responsabile dell'unità organizzativa competente al fine di chiedere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati; può accedere a qualsiasi ufficio per compiere accertamenti.
2. Il Difensore civico favorisce, in caso di necessità , incontri dei cittadini, singoli od associati, con amministratori o responsabili di strutture.
3. Il Difensore civico può proporre azione disciplinare nei confronti di qualsiasi dipendente dell'Amministrazione provinciale o di Azienda speciale o Istituzione da essa dipendente.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

Art.84

Convenzioni con enti locali.

1. La Provincia può mettere a disposizione dei Comuni, Comunità montane ed altri Enti locali interessati il proprio servizio di difesa civica, mediante apposite convenzioni, autorizzate dal Consiglio provinciale, che regolano i rapporti finanziari ed organizzativi.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 85

Entrata in vigore dello Statuto.

Modifiche ed abrogazione.

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio della Provincia.
2. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio provinciale con la procedura di cui all'articolo 6 comma 4 del T.U.E.L.
3. Le proposte di cui al comma 2 vengono presentate al Consiglio provinciale dalla commissione consiliare "Affari Istituzionali", la quale provvede anche all'istruttoria, avvalendosi degli uffici provinciali competenti.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto, in sostituzione di quello precedente.

Art. 86

Norme transitorie

1. Le norme regolamentari in contrasto con il presente Statuto non hanno efficacia.
2. Fino all'approvazione delle norme regolamentari alle quali si rinvia con il presente atto, continuano ad avere efficacia, se non in contrasto con il presente Statuto, le norme regolamentari ancora vigenti.